

## Associazione «TURISMO GIOVANILE E SOCIALE “Eurogroup” APS»

### STATUTO

#### Art. 1. Denominazione e Sede

1. L'Associazione «TURISMO GIOVANILE E SOCIALE “Eurogroup” APS», con sigla “TGS Eurogroup APS”, di seguito “Associazione”, è stata costituita in data 21 maggio 1992 con atto notarile redatto dal notaio dr. Carlo Vianini e registrato a Mestre il 1° giugno 1992 al n. 1354.

L'Associazione è promossa dall'Ispettorica Salesiana “San Marco” Italia Nord-Est, nell'ambito delle iniziative del Movimento Giovanile Salesiano Triveneto.

2. L'Associazione rientra tra le associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modificazioni. L'associazione è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale. L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.
3. L'Associazione ha sede in Venezia.

#### Art. 2. Scopo e Finalità

1. L'Associazione «TGS Eurogroup» non ha scopo di lucro ed opera nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta. È fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale utile o avanzo di gestione verrà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
2. Essa si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di Don Bosco e allo stile salesiano.
3. In particolare, l'Associazione si propone di:
  - a) contribuire allo sviluppo integrale, personale e sociale degli associati;
  - b) promuovere gli interessi culturali, linguistici, sociali e i valori religiosi degli associati, organizzando attività di turismo sociale e culturale, valorizzando i rapporti con il territorio locale, nazionale e internazionale nelle forme e nei modi più opportuni favorendo anche contatti e collaborazione con altri settori della cultura, dell'educazione e del tempo libero;
  - c) promuovere attività culturali, in particolare lo studio delle culture e delle lingue straniere, attività di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva, attività sportivo-dilettantistiche ed eventi di solidarietà, attività di animazione del territorio, anche in collaborazione con altri enti, con particolare attenzione all'Unione Europea;
  - d) promuovere un modello di turismo sostenibile e responsabile, contribuendo a sensibilizzare ed

educare al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale nazionale e internazionale, al fine di incoraggiare il conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile;

- e) valorizzare esperienze associative ad integrazione delle azioni educative e formative dei giovani in collaborazione con le famiglie e le realtà aggregative, educative, scolastiche, formative e sociali presenti sul territorio;
  - f) fungere da punto di coordinamento, di incontro e di scambio di esperienze delle realtà associative che operano nell'area del tempo libero e del turismo giovanile, culturale e sociale;
  - g) potenziare e difendere i diritti di partecipazione attiva alla tutela e all'utilizzo dei beni ambientali e delle relative caratteristiche socio-culturali e sollecitarne i doveri.
4. L'Associazione collabora con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità analoghe complementari alle proprie.

### Art. 3. Attività

1. Per conseguire le suddette finalità, l'Associazione promuove, coordina e realizza le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/2017:
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k, D. Lgs. 117/2017);
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
  - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
  - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
  - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f);
  - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e);
  - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
  - beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u);
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w);
  - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
  - alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q).
2. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di

interesse generale di cui al comma precedente (secondo criteri e limiti definiti come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017), anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3. Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:
  - a) promuove, sviluppa e coordina le attività dei propri associati; organizza attività culturali e di turismo sociale e culturale, incontri locali, nazionali ed internazionali rivolti agli associati e a terzi;
  - b) promuove, coordina, progetta e realizza attività di formazione e perfezionamento linguistico dei giovani, anche nella forma di soggiorni studio all'estero, nonché occasioni di interscambio culturale tra giovani di diverse nazioni;
  - c) cura la formazione educativo-pedagogica e tecnica dei dirigenti, degli animatori, degli educatori e di coloro che operano nell'Associazione con compiti di responsabilità; organizza attività formative ed educative, nonché attività di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva;
  - d) collabora, nelle forme più idonee, con Enti Pubblici e Privati che promuovono il turismo giovanile e sociale, nonché il turismo sostenibile e responsabile;
  - e) realizza attività qualificate di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione in riferimento ai fenomeni e ai problemi relativi al turismo giovanile, culturale e sociale;
  - f) sviluppa forme di sostegno allo studio e alla partecipazione attiva alle iniziative associative.
4. L'Associazione intende costituire un punto di sintesi del dialogo da instaurare con le amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, nonché con gli Enti Pubblici e Privati locali e nazionali ed internazionali sulle problematiche relative al mondo associativo giovanile nei settori del turismo giovanile, sociale e culturale.
5. L'Associazione opera prevalentemente a favore degli associati.

#### **Art. 4. Proposta Turistico-Culturale**

1. TGS Eurogroup promuove il turismo in forma associativa per integrare e potenziare la formazione degli Associati e contribuire all'educazione integrale dei giovani, ispirandosi al progetto educativo di Don Bosco.
2. TGS Eurogroup riconosce nel turismo valori fondamentali di formazione della persona, che intende declinare sulla base di scelte irrinunciabili e qualificanti: il sistema preventivo di Don Bosco, i giovani, il gruppo, il volontariato.
3. TGS Eurogroup si identifica in:
  - un turismo che favorisce il richiamo alle comuni radici culturali europee e la consapevolezza delle tradizioni sociali, religiose e spirituali;
  - un turismo che favorisce il piacere dello stare insieme, l'elaborazione di interessi e di un linguaggio comune, che aiuta a superare la solitudine e che rifiuta la massificazione culturale;
  - un turismo che rilancia il protagonismo e l'assunzione di responsabilità dei giovani, attraverso percorsi di formazione e crescita umana e cristiana;

- un turismo che favorisce il confronto di idee, il dialogo, la reciproca conoscenza, l'unità e la solidarietà fra gli uomini, che è occasione di riavvicinamento degli affetti familiari.
4. TGS Eurogroup promuove un turismo attivo che ha come strumento il viaggio formativo, inteso come:
- acquisizione ed ampliamento di conoscenze;
  - esperienza di gruppo e di crescita personale;
  - esperienza non elitaria, ma essenziale anche nell'utilizzo dei servizi;
  - desiderio di verificare punti in comune e diversità tra popolazioni;
  - superamento di barriere e pregiudizi.
5. La "Proposta Turistico-Culturale" di cui al presente articolo è elaborata dal Consiglio Direttivo Nazionale TGS e ad essa l'Associazione ispira la propria attività associativa.

## **Art. 5. Operatività**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.
2. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma personale, volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento delle finalità istituzionali nelle modalità e secondo i limiti previsti dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 ed è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Essa riconosce l'apporto determinante del coinvolgimento attivo e responsabile degli Associati, attraverso il loro impegno nel servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative associative.
3. Essa valorizza il servizio volontario quale atteggiamento di maturazione personale e di solidarietà sociale nel corrispondere alle domande educative, turistiche, culturali, emergenti dal mondo giovanile e dal contesto del territorio.
4. Il servizio volontario viene sollecitato anche presso le famiglie coinvolte nell'azione associativa, riconoscendo il loro ruolo educativo originario.
5. In caso di particolare necessità, ai sensi dell'articolo 36 D. Lgs. 117/2017 l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati (fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 117/2017), solo quando ciò sia ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e successive integrazioni e modificazioni.
6. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 D. Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
7. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ed anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

8. L'Associazione può costituire ed aderire a Reti associative di cui all'art. 41 del D. Lgs. 117/2017 con altri Enti del Terzo Settore che ne condividono le finalità, l'ispirazione e il carisma salesiano, consultandosi previamente con l'Ente Promotore (ente religioso civilmente riconosciuto come identificato all'articolo 6).

#### **Art. 6. Collegamento con l'Ente Promotore**

1. L'Associazione riconosce e valorizza nella propria struttura associativa il ruolo dell'Ente Promotore, Ispettorica Salesiana "San Marco" Italia Nord-Est, al quale è riconosciuto potere di nomina di un proprio Delegato quale membro del Consiglio Direttivo come previsto dall'art 14 del presente statuto (qualora sussistano i presupposti di cui all'art 26 comma 5 D. Lgs. 117/2017), il quale avrà il compito di garantire l'indirizzo dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra l'Associazione e l'Ente Promotore.
2. L'Ente Promotore è ente religioso civilmente riconosciuto.

#### **Art. 7. Associati**

1. L'associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'art 35 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di associato è attribuita a tutti i soggetti che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, ne facciano richiesta scritta e la cui richiesta venga accettata dal Consiglio Direttivo dell'associazione con relativa delibera (secondo la procedura di cui al successivo art 8) e, aderendo all'Associazione, ne condividono i principi, le finalità e i valori fondanti alla base delle attività istituzionali.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

2. Ogni associato si impegna a partecipare attivamente alla vita associativa. Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e di eventuali Regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni degli Organi Sociali dell'Associazione.
3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.
4. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 8. Ammissione, recesso, decadenza, esclusione**

1. I soggetti di cui all'articolo precedente possono ottenere la qualifica di Associato previa richiesta scritta, inoltrata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, nonché mediante il pagamento della quota associativa come previsto dall'art. 23 del presente statuto.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla accettazione o al diniego della domanda; in caso di accettazione procede all'iscrizione nel Libro degli Associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, in occasione della successiva convocazione.
3. L'ammissione obbliga gli associati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

degli Organi Sociali dell'Associazione.

4. Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che nella prima riunione utile le ratifica.
5. L'esclusione di un Associato avviene su delibera dell'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo per i seguenti gravi motivi:
  - a) nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, di cui al precedente articolo 2;
  - b) per l'inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto, dei regolamenti vigenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali di cui agli articoli 13, 16 e 19;
  - c) per comportamento in contrasto con quanto disposto dalla normativa civilistica e dalle disposizioni relative agli enti di terzo settore.

Il tutto nel rispetto dell'art 24, commi 3 e 4 del codice civile.

6. Tale proposta dovrà essere comunicata all'Associato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente. Ove questo succeda l'Assemblea, nella prima occasione utile, è chiamata a deliberare sulla esclusione di detto associato.
7. L'Associato dichiarato receduto, decaduto o escluso non ha alcun diritto patrimoniale o di altra natura e non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi assunti, ivi compreso quello del pagamento della quota associativa dell'anno in corso. In caso di decesso dell'associato gli eredi non possono vantare alcun diritto patrimoniale o di altra natura sull'Associazione.

#### **Art. 9. Autonomia dell'Associazione**

1. L'Associazione, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agirà in proprio, con piena autonomia di programmazione, di gestione, amministrativa ed operativa, e con tutte le conseguenti responsabilità.

#### **Art. 10. Organi Sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli Associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) la Giunta Esecutiva;
  - d) il Presidente;
  - e) l'organo di controllo.

#### **Art. 11. Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è sovrana ed è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto o del Regolamento, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.
2. Tutti gli Associati di cui all'art. 7 del presente Statuto hanno diritto di partecipazione e di voto; per

gli associati minorenni, sino al compimento della maggiore età, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi, mentre è esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

3. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare al massimo altri due associati. Il Presidente e il Delegato dell'Ente Promotore, ai fini del diritto di voto, non possono né rappresentare altro associato né farsi rappresentare nell'Assemblea.
4. Hanno diritto di voto gli associati la cui ammissione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

## **Art. 12. Poteri dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria delibera:
  - a) sulla relazione annuale dello stato dell'Associazione;
  - b) sui regolamenti e sulle linee programmatiche, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - c) sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, il bilancio sociale;
  - d) sulla definizione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a sette e non superiore a 15, come indicato nel successivo art. 14; numero che rimarrà immutato per tutta la durata del mandato del consiglio stesso;
  - e) sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo di sua competenza, scelti tra persone aderenti all'associazione;
  - f) sulla eventuale nomina e revoca dei componenti dell'organo di controllo;
  - g) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, anche attraverso la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - h) sull'esclusione degli associati;
  - i) su quanto altro ad essa demandato per legge o dal presente Statuto o su quanto proposto con propria deliberazione dal Consiglio Direttivo nelle materie di propria pertinenza e competenza.
  - l) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. L'Assemblea Straordinaria delibera:
  - a) sulla trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio a norma di legge e degli articoli 13 e 25 del presente statuto;
  - b) sulle modifiche dello Statuto;
  - c) sul trasferimento della sede;
  - d) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## Art. 13. Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, con avviso personale mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresi fax o e-mail) almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.
2. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati o con deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea.
7. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Associati è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento (in proprio o per delega) di almeno il settantacinque per cento degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega, se trattasi di assemblea ordinaria; qualora trattasi di assemblea straordinaria, è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice degli associati presenti e rappresentati.
9. La delibera di scioglimento dell'Associazione di cui alla lettera a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 e sulla devoluzione del patrimonio è presa dall'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea degli associati, i bilanci preventivi e consuntivi sono depositati presso la sede sociale nei quindici giorni successivi la loro approvazione. Gli associati aventi diritto di voto possono chiedere di prenderne visione.



## **Art. 14. Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea non superiore a 15 e non inferiore a sette e la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. La nomina degli amministratori è riservata all'assemblea degli associati, un membro è invece nominato dall'Ente Promotore di cui all'articolo 6 (qualora rivesta i requisiti di cui all'art 26 comma 5 D. Lgs. 117/2017). Il tutto nel rispetto dell'art. 26 comma 2 D. Lgs. 117/2017.
2. I membri eletti durano in carica due anni e possono essere rieletti.
3. Il membro nominato dall'Ente promotore dura in carica fino a dimissioni o revoca.

## **Art. 15. Poteri del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a) promuovere l'Associazione;
  - b) eleggere tra i suoi membri eletti, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  - c) deliberare in merito alle ammissioni ad Associato in conformità al precedente articolo 8;
  - d) predisporre la relazione annuale sullo stato dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati;
  - e) elaborare le linee programmatiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Associati;
  - f) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
  - g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e/o le quote di partecipazione alle attività proposte e i tempi per il loro versamento;
  - h) determinare le forme, i modi e i tempi per attuare le attività dell'Associazione in relazione alle deliberazioni della Assemblea degli Associati;
  - i) predisporre i Regolamenti di cui all'articolo 24 che dovranno essere sottoposti all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
  - j) attuare la "Proposta Turistico-Culturale" di cui all'articolo 4;
  - k) nominare le commissioni in base all'articolo 21;
  - l) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali che l'associazione potrà svolgere e documentarne nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale.
2. Il Consiglio Direttivo nell'esercizio della sua funzione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza della Assemblea degli Associati.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni alla Giunta Esecutiva eventualmente nominata.

## **Art. 16. Convocazioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno tre volte all'anno, dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o su richiesta della maggioranza dei componenti mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresi fax o e-mail) almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza.
2. La convocazione, in via del tutto eccezionale, può essere inoltrata telegraficamente o via e-mail con preavviso di almeno tre giorni. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti; in tal caso si dovrà concordare preventivamente l'ordine del giorno e dichiarare che tutti sono a conoscenza dei punti posti in discussione.
3. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
  - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

4. Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento o di assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del Consiglio almeno tre volte all'anno, di cui almeno una per redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal segretario. Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
7. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammessi i voti per rappresentanza.

## **Art. 17. Vacanza del Consiglio Direttivo**

1. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa:
  - a) uno o più consiglieri eletti, in numero inferiore alla metà dei membri eletti, subentreranno i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.
  - b) la maggioranza dei consiglieri eletti, il Presidente convoca un'Assemblea elettiva con la massima urgenza consentita. Il Consiglio Direttivo uscente compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

## **Art. 18. La Giunta Esecutiva**

1. Quando il Consiglio direttivo lo ritiene opportuno, anche tenendo conto del numero dei membri che compongono il Consiglio stesso, può nominare una Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Delegato dell'Ente Promotore. A discrezione del Consiglio Direttivo, in aggiunta ai suddetti membri, possono essere nominati come componenti della Giunta Esecutiva due ulteriori Consiglieri eletti.
2. Suo compito è:
  - a) rendere operative le direttive dello stesso Consiglio Direttivo, sia dal punto di vista gestionale che esecutivo;
  - b) adottare in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposte alla ratifica nella prima riunione successiva;
  - c) operare sulle materie che le vengono delegate dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 19. Competenze delle cariche del Consiglio Direttivo e delle cariche della Giunta Esecutiva**

1. Il Presidente:
  - a) è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica due anni;
  - b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
  - c) ha poteri di ordinaria amministrazione fra i quali:
    - dirigere e organizzare gli uffici amministrativi dell'Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
    - coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'Associazione;
    - controllare gli adempimenti in esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
    - curare i rapporti esterni dell'Associazione con Enti pubblici e privati e con altre istituzioni e associazioni;
  - d) il Presidente, per l'assolvimento dei suddetti compiti, può avvalersi della collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo;
  - e) il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea;
  - f) in caso di urgenza, ha la facoltà di assumere iniziative e prendere decisioni, fatta salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione utile.
2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di momentaneo impedimento e potrà avere incarichi particolari su indicazione della Giunta Esecutiva.
3. Il Segretario redige i verbali di tutte le riunioni su apposito registro e collabora alla organizzazione e gestione degli uffici amministrativi dell'Associazione.
4. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, specialmente sotto il profilo contabile, e custodisce i fondi dell'Associazione.

## **Art. 20. Organo di controllo**

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

## **Art. 21. Commissioni o comitati scientifici e/o culturali**

1. Le commissioni o comitati sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche fra persone estranee all'Associazione, e durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, salvo revoca.
2. Le commissioni o comitati hanno il compito di:
  - a) elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quegli argomenti e con modalità, termini e compensi che il Consiglio Direttivo reputerà di fissare;
  - b) svolgere funzioni consultive.

## **Art. 22. Durata – Patrimonio – Risorse economiche – Esercizi sociali**

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Il patrimonio dell'Associazione non è inferiore ai minimi specificatamente previsti dall'articolo 22 comma 4 D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.
3. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate e proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
  - f) entrate e proventi derivanti dallo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali, secondo le disposizioni di legge;
  - g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi (al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale);
  - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- i) redditi derivanti dal patrimonio;
  - l) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - m) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e le disposizioni di legge.
4. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
- L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.
6. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 23. Quote Associative**

1. Le quote associative sono quelle fissate e deliberate dal Consiglio Direttivo come contributo di iscrizione annuale d'esercizio.
2. La quota associativa annuale è dovuta integralmente, indipendentemente dal periodo in cui è avvenuta la ratifica del nuovo Associato.
3. La perdita della qualità di Associato per qualsiasi causa non riconosce alcun diritto patrimoniale o di altra natura e non esonera dall'assolvimento degli obblighi assunti, ivi compreso quello del pagamento delle quote associative dell'anno in corso.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Essa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### **Art. 24. Regolamenti**

1. L'Assemblea degli Associati può deliberare uno o più Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, nel quale siano esplicitati i principi etici su cui l'Associazione si fonda.

#### **Art. 25. Scioglimento**

1. Sono considerate cause dello scioglimento della Associazione:
  - a) la riduzione del numero degli Associati a meno di dieci, a meno che tale numero minimo non venga ristabilito in un periodo di tempo non superiore ai sessanta giorni.
  - b) la delibera dell'Assemblea Straordinaria di scioglimento.
2. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa ed in conformità agli articoli 12 e 13 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria:

- a) devolve il patrimonio dell'ente, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore, la cui individuazione sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea degli associati ai sensi degli artt 12 e 13 del presente statuto;
- b) nomina fino a tre liquidatori, anche fra i non associati, fissandone i poteri nel rispetto dei limiti inderogabili di legge ed in particolare delle disposizioni di cui agli artt 11 ss. Disp. Att. del codice civile.

#### **Art. 26. Commissione arbitrale**

1. Nel caso sorgessero contrapposizioni nella interpretazione del presente statuto, risultati inutili i tentativi di amichevole chiarimento, si ricorrerà all'arbitrato di una commissione formata da tre persone il cui parere sarà inappellabile.
2. Due componenti di tale commissione saranno nominati uno dall'Ente Promotore e l'altro dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Questi provvederanno, di comune accordo, a scegliere, con funzione di Presidente, il terzo componente della commissione tra persone stimate e competenti.

#### **Art. 27. Norma generale.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.